

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi annuali destinati a sostenere il servizio di fornitura libri di testo in comodato, in attuazione degli artt. 5 e seguenti della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13

Articolo 1 Finalità

Articolo 2 Soggetti beneficiari

Articolo 3 Oggetto dell'intervento e modalità di attuazione

Articolo 4 Termini e modalità di presentazione della domanda di contributo

Articolo 5 Termini e modalità di concessione ed erogazione dei contributi

Articolo 6 Spese ammissibili

Articolo 7 Termini e modalità di presentazione del rendiconto

Articolo 8 Revoca del contributo

Articolo 9 Ispezioni e controlli a campione

Articolo 10 Rinvio

Articolo 11 Abrogazioni

Articolo 12 Norma transitoria

Articolo 13 Entrata in vigore

Articolo 1 (Finalità)

1. Il presente Regolamento, al fine di promuovere il diritto allo studio, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13, di seguito denominata legge, definisce le modalità per la concessione di contributi destinati a sostenere le istituzioni scolastiche statali e paritarie che erogano il servizio di fornitura di libri di testo in comodato gratuito a favore degli alunni iscritti alla scuola secondaria di primo grado e alle prime due classi della scuola secondaria di secondo grado.

Articolo 2 (Soggetti beneficiari)

1. Sono beneficiarie dei contributi le istituzioni scolastiche secondarie statali e paritarie del sistema scolastico regionale di cui all'articolo 4 della legge regionale 13/2018.

Articolo 3 (Oggetto dell'intervento e modalità di attuazione)

1. I contributi sono destinati a sostenere il servizio di fornitura di libri di testo in comodato gratuito erogato dalle scuole a favore degli alunni iscritti alle classi facenti parte del ciclo della scuola secondaria di primo grado ed alle prime due classi rientranti nel ciclo della scuola secondaria di secondo grado.
2. Il servizio di comodato gratuito prevede le seguenti forniture:
 - a) libri di testo anche in formato digitale in dotazione individuale pertinenti sia alle materie fondamentali che a quelle facoltative ad uso annuale e pluriennale;
 - b) libri di testo anche in formato digitale in dotazione collettiva, compresi vocabolari e atlanti.
3. Non rientrano nel servizio di comodato gratuito i libri di testo e altro materiale didattico sostitutivo prodotti dalla scuola.
4. Nell'erogazione del servizio, le scuole beneficiarie assicurano uniforme trattamento a tutti i rispettivi alunni.
5. Le scuole possono chiedere, quale garanzia, il versamento anticipato di un importo non superiore ad un terzo del prezzo di copertina dei libri di testo forniti in comodato gratuito. Tale importo viene rimborsato dalle scuole in caso di restituzione dei libri di testo o dalle stesse trattenuto in caso di mancata restituzione o di danneggiamento dei libri medesimi.
6. È in ogni caso consentito alle famiglie il riscatto dei libri di testo forniti in comodato gratuito; il costo del riscatto non può essere superiore a un terzo del prezzo di copertina dei libri medesimi e deve essere versato secondo le modalità stabilite da ogni singola scuola.
7. Le scuole possono prevedere una penale qualora i libri vengano danneggiati.

Articolo 4 (Termini e modalità di presentazione della domanda di contributo)

1. La domanda di contributo è presentata entro il 30 aprile di ciascun anno alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, di seguito denominata Direzione, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e degli articoli 64 e 65 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).
2. La domanda di contributo, unitamente agli allegati, è presentata con le seguenti modalità:
 - a) per le scuole il cui legale rappresentante legale/firmatario sia in possesso di certificato di autenticazione, esclusivamente per via telematica attraverso apposita procedura on-line;
 - b) per le scuole il cui legale rappresentante legale/firmatario sia privo di certificato di autenticazione, mediante compilazione della domanda in modalità telematica per mezzo di apposita procedura on-line e contestuale trasmissione obbligatoria della domanda stessa alla Direzione entro il 30 aprile mediante posta elettronica o posta elettronica certificata.

3. Ai fini della presentazione della domanda, il Direttore centrale competente in materia di istruzione, con proprio decreto da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, fornisce le indicazioni concernenti la procedura on-line di presentazione della domanda ed eventuali note esplicative.

4. La domanda di contributo deve contenere i seguenti requisiti minimi:

a) la denominazione della scuola richiedente con l'indicazione del legale rappresentante o di altro soggetto munito di delega e poteri di firma;

b) per le scuole paritarie, la denominazione dell'ente gestore;

c) il numero degli alunni iscritti alle classi prima, seconda e terza della scuola secondaria di primo grado e alle classi prima e seconda della scuola secondaria di secondo grado con riferimento all'anno scolastico in corso;

d) per le scuole paritarie, la dichiarazione in merito alla posizione fiscale della scuola richiedente.

5. Alla domanda deve essere allegata, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:

a) fotocopia di valido documento di riconoscimento del firmatario, salvo i casi di sottoscrizione digitale con le modalità di cui al decreto legislativo 82/2005;

b) nel caso di sottoscrizione della domanda da parte di soggetto delegato copia del documento comprovante il mandato e potere di firma del medesimo.

Articolo 5 (Termini e modalità di concessione ed erogazione dei contributi)

1. La Direzione effettua l'istruttoria delle domande, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la completezza e la regolarità formale, ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. Le attività per il servizio di fornitura dei libri in comodato gratuito sono finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Se le risorse disponibili sono inferiori al fabbisogno si applicano le previsioni di cui all'articolo 6 comma 2 della legge.

3. La Giunta Regionale stabilisce annualmente con propria deliberazione:

a) la quota percentuale massima dello stanziamento destinata alla copertura degli oneri di organizzazione e gestione del servizio ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della legge;

b) gli importi di contributo, differenziati per ogni grado di istruzione, riferiti al numero di alunni iscritti nell'anno scolastico di riferimento.

4. Entro novanta giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande, la Direzione provvede con decreto alla concessione e alla contestuale liquidazione dei contributi.

Articolo 6 (Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili le seguenti spese sostenute nell'anno scolastico successivo a quello di presentazione della domanda:

a) spese riferite all'acquisto dei libri di testo di cui all'articolo 3 comma 2;

b) oneri di organizzazione e gestione del servizio di fornitura di libri di testo in comodato gratuito fino alla misura risultante dall'applicazione della quota fissata con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 6 comma 3 della legge.

2. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) eventualmente sostenuta dalla scuola è ammissibile solo qualora non sia dalla stessa recuperabile.

3. L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è ammissibile esclusivamente in relazione alle retribuzioni del personale effettivamente adibito alle attività di organizzazione e gestione del servizio in oggetto.

4. Le spese sostenute per l'acquisto dei libri di testo devono essere comprovate da fatture ovvero, qualora ciò non risulti possibile, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente quietanzati entro il termine previsto per la chiusura del rendiconto di cui all'articolo 7.

5. Le spese sostenute per la copertura degli oneri di organizzazione e gestione del servizio devono essere comprovate mediante esibizione delle buste paga del personale incaricato, con indicazione delle ore di lavoro straordinario prestate per la realizzazione dell'attività nell'anno scolastico di riferimento.

6. La documentazione giustificativa e probatoria delle spese sostenute deve essere conservata agli atti dalle scuole e può essere richiesta dalla Regione in sede di controllo e verifica ispettiva.

7. Il contributo da rendicontare è costituito dalla differenza tra le spese ammesse e le entrate derivanti alle scuole dai riscatti e dagli eventuali rimborsi effettuati dalle famiglie per danni arrecati ai libri.

Articolo 7 (Termini e modalità di presentazione del rendiconto)

1. Il rendiconto è presentato alla Direzione entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda.

2. È ammessa la richiesta motivata di proroga del termine di rendicontazione purché presentata prima della scadenza dello stesso.

3. In ogni caso, la mancata presentazione del rendiconto entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda comporta la revoca del contributo.

4. Le scuole beneficiarie del contributo che rientrano nelle ipotesi di cui all'articolo 42 della legge regionale 7/2000 presentano una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale il contributo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione di cui all'articolo 5, comma 3.

5. Le scuole beneficiarie del contributo che rientrano nelle ipotesi di cui all'articolo 43 della legge regionale 7/2000, presentano l'elenco analitico della documentazione giustificativa della spesa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di apposito controllo disposto dagli uffici competenti.

6. Per le ipotesi per le quali non trovano applicazione le modalità di rendicontazione di cui ai commi 4 e 5, il rendiconto è redatto ai sensi di quanto previsto dagli articoli 41 e seguenti della legge regionale 7/2000.

7. Se dalla rendicontazione risulta una maggiore spesa sostenuta al netto delle entrate derivanti dai riscatti e dagli eventuali rimborsi delle famiglie, resta fermo l'ammontare del contributo determinato in fase di concessione.

8. Se dalla rendicontazione risulta una spesa sostenuta al netto delle entrate derivanti dai riscatti e dagli eventuali rimborsi delle famiglie, inferiore all'importo erogato, le scuole sono tenute alla restituzione dell'importo eccedente, eventualmente maggiorato degli interessi, ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Articolo 8 (Revoca del contributo)

1. Il contributo concesso viene revocato nei seguenti casi:

a) rinuncia del beneficiario;

b) mancato riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, dei requisiti di ammissibilità dichiarati;

c) mancata presentazione del rendiconto nei termini di cui all'articolo 7, comma 3.

2. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme erogate ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Articolo 9 (Ispezioni e controlli a campione)

1. La Direzione dispone ispezioni e controlli a campione, in conformità delle disposizioni organizzative interne a tal fine emanate dal Direttore centrale.

Articolo 10 (Rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applica la legge regionale 7/2000.

Articolo 11 (Abrogazioni)

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) decreto del Presidente della Regione 27 aprile 2011, n. 92 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi destinati a sostenere il servizio di fornitura di libri di testo in comodato gratuito, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, commi 1 e 2 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004));

b) decreto del Presidente della Regione 22 febbraio 2013, n. 31 (Regolamento di modifica al Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi destinati a sostenere il servizio di fornitura di libri di testo in comodato gratuito, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, commi 1 e 2 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004)).

Articolo 12 (Norma transitoria)

1. Il presente Regolamento si applica alle domande presentate a valere sull'anno scolastico 2020/2021.
2. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni del decreto del Presidente della Regione 92/2011.

Articolo 13 (Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE